



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **141**

ORIGINALE

OGGETTO: Comodato d'uso gratuito di un locale situato al piano interrato della palestra comunale sita in via Cavalleggeri di Udine, n. 8, contraddistinta dalla p.ed. 1154 C.C. Mezzolombardo, a A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS per il periodo 01.07.2025-30.06.2030. Approvazione dello schema di contratto.

Il Giorno 25/06/2025 alle ore 17:30

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita Solita sala delle Adunanze

L A G I U N T A M U N I C I P A L E

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Sindaco	Presente
2) MARTINATTI SARA	Vicesindaco	Assente
3) CALLIARI ALESSANDRO	Assessore	Presente
4) GASPERETTI BRUNO	Assessore	Presente
5) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
6) MERLO NICOLA	Assessore	Assente

Assiste il Segretario Generale Paolo Chiarenza.

Il Sindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Sindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Comodato d'uso gratuito di un locale situato al piano interrato della palestra comunale sita in via Cavalleggeri di Udine, n. 8, contraddistinta dalla p.ed. 1154 C.C. Mezzolombardo, a A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS per il periodo 01.07.2025-30.06.2030. Approvazione dello schema di contratto.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il Comune è proprietario dell'impianto sportivo denominato palestra comunale sita in via Cavalleggeri di Udine, n. 8, identificato dalla p.ed. 1154 in C.C. di Mezzolombardo, appartenente al patrimonio comunale, nel cui piano interrato si trovano diversi locali che da diversi anni sono messi a disposizione di alcune associazioni della borgata, autorizzate ad usufruire delle sale mediante concessione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 di data 07.06.2022 e contratto racc. 2132/atti privati dd. 30/06/2022 veniva concessa in uso gratuito all'associazione A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS una sala di mq. 24,00, situata presso la palestra comunale (piano interrato) in via Cavalleggeri Udine, n. 8, fino al 30 giugno 2025.

Con nota acquisita al prot. dell'ente n. 6256 dd. 22.05.2025 l'associazione A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS ha inoltrato formale istanza di rinnovo della concessione in uso del locale da utilizzare come sede sociale.

A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS è un'associazione apartitica e aconfessionale senza scopo di lucro e, come indicato nel proprio statuto, si pone l'obiettivo di offrire una possibilità di conoscenza e di confronto a tutti coloro che coltivano le orchidee o che intendono iniziare ad inoltrarsi in questo particolare mondo. È un'associazione fondata a Mezzolombardo (TN) nel maggio 2008 da un gruppo di coltivatori trentini, ma aperta a chiunque desideri farne parte.

Attualmente conta un centinaio di iscritti, che si riuniscono nella sede di Mezzolombardo per svolgere diverse attività, tra le quali: sottoporre problematiche legate alla coltivazione (SOS orchidee), imparare nuove tecniche, approfondire le regole riguardanti i rinvasi, le annaffiature e le concimazioni, sviluppare la conoscenza di specie diverse e meno comuni, ammirare le fioriture dei soci, organizzare mostre, esposizioni, uscite ed eventi.

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, che dispone:

- all'art. 4 *gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal regolamento possono avvenire o attraverso contributi finanziari o attraverso la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali;*
- all'art. 5 *taли interventi possono essere disposti in favore di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione Comunale.*

Richiamato inoltre il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali, con deliberazione consiliare n. 69 dd. 13.12.2002 e ss.mm., che recita:

- all'art. 1 *l'assegnazione delle strutture comunali in via prioritaria a favore di associazioni o altri organismi aventi sede nel Comune di Mezzolombardo e operanti sul territorio comunale, in particolare se trattasi di volontariato;*
- all'art. 2 *la possibilità, a seguito di specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale, dell'utilizzo in via esclusiva di un soggetto tramite stipula di apposita convenzione o concessione, contratto di locazione o comodato.*

Visto il perseguitamento da parte dell'associazione, di finalità a favore della comunità locale e dei suoi abitanti volte a contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini, l'Amministrazione comunale

intende concedere in comodato d'uso gratuito a A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS il locale richiesto e indicato nella planimetria dimessa agli atti, a decorrere dal 01.07.2025 e fino al 30.06.2030 con possibilità di recesso anticipato con preavviso di almeno 90 giorni.

Al fine di rispettare il principio della parità di trattamento con le altre associazioni assegnatarie di immobili comunali e tenuto conto della finalità sociale e culturale perseguita dall'associazione sopra indicata, l'Amministrazione ritiene che le spese di registrazione del contratto di comodato d'uso siano assunte a carico del bilancio comunale.

All'associazione è richiesta una partecipazione alle spese di gestione per illuminazione, riscaldamento e consumo di acqua, stabilendo a carico della stessa il rimborso dell'importo forfettario annuo pari ad euro 96,00=/anno (pari ad euro 4,00/mq.) da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, come stabilito con deliberazione n. 163 di data 30.08.2022.

Il rimborso spese di competenza dell'anno 2025 (periodo 01.07.2025 -31.12.2025) pari ad euro 48,00= andrà versato dall'associazione entro il 31 ottobre 2025.

Al comodatario spettano le incombenze connesse al funzionamento, alla vigilanza, alla pulizia e alla manutenzione dei locali concessi in uso e delle parti comuni degli immobili, se presenti.

Le condizioni inerenti all'assegnazione in comodato d'uso sono indicate nell'allegato schema di contratto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Come da sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto, si determina lo spazio utilizzato dall'associazione così definito:

- A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS: locale situato al piano interrato per una superficie totale di mq 24,00.

Considerato che il comodato d'uso di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile del Comune va quantificato in termini di attribuzione del vantaggio economico indiretto a favore di un soggetto di diritto privato, il competente Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio ha calcolato in via presuntiva l'importo di Euro 1.315,20.= annui per A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS, ne consegue che il comodato risulta soggetto alle procedure amministrative prescritte dall'art. 19 della legge provinciale n. 23/1992 in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

Per quanto premesso, si formalizza il contratto di comodato d'uso gratuito con l'assunzione della presente deliberazione, dando atto che il medesimo decorre dal 01.07.2025 sino al 30.06.2030, salvo lo svolgimento di lavori di manutenzione delle sedi che possono comportare modifiche sostanziali allo stesso.

PREMESSO e RILEVATO quanto sopra;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 30.12.2024;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.

03.05.2018, n. 2;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 16, dd. 28.01.2025, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2025-2027 e n. 64, del 28.3.2025, con la quale è stato approvato il P.I.A.O relativo alle annualità 2025-2027;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato nella Parte generale del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) ora P.I.A.O. annualità 2025 – 2027, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la richiesta di data 22.05.2025 ns. prot. n. 6256 inviata dal Presidente di A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS di formale rinnovo del contratto per l'uso gratuito del locale sopramenzionato;

VERIFICATO, che non sussistono nei confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o pendenze;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati;

VISTO il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 di data 13/12/2002, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 12/04/2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e seguenti modifiche, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, delle seguenti informazioni:

- * beneficiario del presente provvedimento: A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS;
- * importo del vantaggio economico indiretto: Euro 1.315,20.= anni;
- * tipologia beneficio: comodato in uso gratuito di un locale al piano interrato palestra comunale, sita in via C. Udine 8 con pagamento forfettario spese di gestione;
- * struttura competente per l'istruttoria: Servizio Appalti e Contratti;
- * responsabile del procedimento: dott. Paolo Chiarenza;
- * norma o titolo a base dell'attribuzione: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 20.03.2002 e ss.mm. Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 di data 12.12.2002 e ss.mm.;
- * modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: valutazione positiva della richiesta di assegnazione locale;

DATO ATTO che A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS persegue un interesse pubblico e che, in qualità di utilizzatore del bene concesso, non svolge attività ai fini commerciali e/o a scopo di lucro;

VISTO l'allegato schema di contratto che disciplina le condizioni e le modalità per l'assegnazione del locale in parola;

VISTI i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art.

185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

Firmato digitalmente: Il Segretario Generale – dott. Paolo Chiarenza;

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.

Firmato digitalmente: La Capo Ufficio Ragioneria – dott.ssa Eleonora Franzoi;

DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito web, ai sensi della normativa in vigore (D. Lgs 14.3.2013, n. 33 e L.R. 29.10.2014, n. 10);

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente vista l'urgente necessità di procedere alla stipula di regolare contratto;

D E L I B E R A

1. di concedere nella forma del comodato d'uso gratuito a A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS un locale di mq 24,00 da utilizzare come sede sociale sito al piano interrato della palestra comunale di Via C. Udine, n. 8, identificata dalla p.ed. 1154 in C.C. Mezzolombardo, per il periodo dal 01.07.2025 al 30.06.2030;
2. di approvare l'allegato schema di contratto facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali il locale viene concesso, dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
 - l'oggetto del contratto è il comodato d'uso gratuito di un locale sito al piano interrato della palestra comunale di Via C. Udine, n. 8, di proprietà comunale, così come individuato dalla planimetria allegata al contratto, a favore di A.T.O. Associazione Trentino Orchidee APS;
 - il comodatario è tenuto ad occuparsi della pulizia del locale dato in comodato e a sostenere le spese di smaltimento rifiuti;
 - il contratto ha durata a decorrere dal 01.07.2025 al 30.06.2030, salvo lo svolgimento di lavori di manutenzione delle sedi i quali possono comportare modifiche sostanziali al contratto;
 - ulteriori clausole essenziali del contratto sono indicate nell'allegato schema negoziale;
3. di demandare all'Ufficio Contratti ogni adempimento necessario a dar compiuta attuazione al presente provvedimento;
4. di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione del contratto che sarà redatto nella forma della scrittura privata, secondo lo schema di cui al precedente punto n. 2 e al suo completamento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con i soggetti contraenti;
5. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
6. di stabilire che le eventuali spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto sono a carico del comodatario;
7. di dare atto che il presente provvedimento prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del

Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sub sezione Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8, come novellato dall'art. 1 della L.R. 29.10.2014, n. 10;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
9. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

IL SEGRETARIO
Paolo Chiarenza

f.to digitalmente

f.to digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

**COMODATO D'USO GRATUITO DI UN LOCALE SITO NEL PIANO INTERRATO
DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIA CAVALLEGGERI UDINE N. 8 - PERIODO
01.07.2025 – 30.06.2030.**

Tra le parti:

1. --- nato a --- il ---, Segretario Generale, domiciliato per la carica in Mezzolombardo, presso la sede comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, C.F. 80014070223, ai sensi dell'art. 35, comma 6°, dello Statuto comunale;
2. --- nato a --- (---) il --- e residente a --- in via --- n. ---, C.F. ---, in qualità di Presidente di A.T.O. ASSOCIAZIONE TRENTO ORCHIDEE APS - C.F.: 96079770226 con sede in via Trento 19 a Mezzolombardo,

Premesso che

- in data 22 maggio 2025, ns. prot. 6256, A.T.O. ASSOCIAZIONE TRENTO ORCHIDEE APS con sede a Mezzolombardo ha presentato richiesta del rinnovo dell'assegnazione gratuita del locale al piano interrato dell'edificio palestra comunale in via Cavalleggeri di Udine n. 8 - identificato da p.ed. 1154 in C.C. Mezzolombardo per cinque anni dal 01.07.2025 al 30.06.2030;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. --- di data ---, esecutiva, è stato approvato il comodato in uso gratuito del locale al piano interrato dell'edificio palestra comunale in via Cavalleggeri di Udine n. 8 - per il periodo di cinque anni dal 01.07.2025 al 30.06.2030;

tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Mezzolombardo, a mezzo del suo legale rappresentante, di seguito denominato "comodante" concede in comodato d'uso gratuito a A.T.O. Associazione Trentino

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
IL SEGRETARIO GENERALE

firmato digitalmente

A.T.O. ASSOCIAZIONE
TRENTO ORCHIDEE APS
IL PRESIDENTE

Orchidee APS di seguito individuato come "comodatario", che accetta, il locale ubicato al piano interrato dell'immobile palestra comunale in via Cavalleggeri Udine n. 8, identificato dalla p.ed. 1154 C.C. Mezzolombardo - di proprietà comunale, come individuato nella planimetria, dimessa agli atti, per essere adibito a sede sociale e sala di incontro.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE

1. Il presente contratto ha durata per cinque anni dal 01.07.2025 al 30.06.2030, salvo lavori di manutenzione presso le sedi i quali comporteranno modifiche sostanziali al contratto;
2. È fatta salva la possibilità di reciproca disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 90 giorni con lettera raccomandata o tramite PEC.
2. È vietato il rinnovo tacito.
3. Il Comune di Mezzolombardo si riserva in ogni caso il diritto di recedere dal presente contratto, prima della scadenza prevista, causa diverso utilizzo istituzionale della struttura o per altri motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

1. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il locale assegnato e le relative pertinenze, quali i servizi igienici e gli spazi comuni, con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarli al termine della concessione nelle stesse condizioni in cui siano stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d'uso.
2. Il comodatario è tenuto ad assicurare l'uso diligente dei beni e degli impianti di cui alla presente convenzione, onde evitare danni di qualsiasi genere.
3. Il Comune è da ritenersi comunque sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale.
4. Al comodatario sono affidate le seguenti specifiche incombenze connesse al funzionamento, alla vigilanza ed alla manutenzione dei locali concessi in uso:

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
IL SEGRETARIO GENERALE

firmato digitalmente

A.T.O. ASSOCIAZIONE
TRENTINO ORCHIDEE APS
IL PRESIDENTE

- a) apertura e chiusura dei locali concessi;
- b) pulizia degli spazi avuti in concessione;
- c) chiusura di porte e finestre e spegnimento delle luci dei locali concessi e nelle parti comuni;
- d) assistenza agli utenti e vigilanza sul corretto uso dei locali, dei servizi e delle attrezzature;
- e) obbligo generale di vigilanza e di segnalazione al Comune di eventuali guasti o danni che siano accertati durante l'uso.

5. Eventuali ulteriori necessità d'uso da parte del comodatario dovranno essere preventivamente richieste e concordate con l'Amministrazione comunale.

6. Il comodatario si impegna a sottoscrivere, a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O che tenga indenne l'Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi all'interno dei locali oggetto del contratto di comodato. L'assicurazione dovrà valere anche per i danni determinati da colpa grave del comodatario, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere nell'ambito dell'attività svolta.

Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata di volta in volta sino al termine del contratto, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio tassativamente entro i termini di scadenza annuale della polizza.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Sono posti a carico del Comune di Mezzolombardo:

- gli interventi di miglioramento strutturale, di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria degli impianti (termico, idraulico, elettrico). Tali interventi verranno previamente comunicati al comodatario; a tal fine il comodatario è tenuto ad avvisare senza

indugio il Comune di ogni intervento di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario;

- le spese per la manutenzione straordinaria a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti degli impianti o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, nel qual caso sono a carico del comodatario;

- gli oneri derivanti dalla stipula della polizza per l'assicurazione dell'immobile dai rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento connessi alla proprietà dell'impianto e delle strutture annesse /danneggiamenti accidentali o derivanti da atti vandalici o da furti.

- gli oneri derivanti dal consumo di gas metano per il riscaldamento, energia elettrica e acqua; il Comune provvederà al pagamento delle relative bollette, fermo restando che il comodatario è tenuto a rimborsare parzialmente i relativi oneri secondo quanto specificato nel successivo art. 5.

ARTICOLO 5 – SPESE DI GESTIONE E UTENZE

1. A titolo di partecipazione alle spese di gestione (energia elettrica, acqua e riscaldamento) si stabilisce a carico del comodatario, un importo forfettario annuo di Euro 96,00=, da corrispondere con versamento tramite avviso PagoPA in entro il 15 maggio di ogni anno contrattuale e per l'anno 2025 entro il 31 ottobre per il periodo luglio-dicembre (6 mesi) e specificatamente:

- Euro 48,00=. quale rimborso spese di competenza dell'anno 2025 (periodo 01.07.2025-31.12.2025) entro il 31 ottobre 2025;

2. L'importo della partecipazione così come sopra determinato per gli anni successivi al 2025, potrà subire delle variazioni qualora l'Amministrazione disponesse in tal senso e diverrà efficace con la sola comunicazione al comodatario, senza la necessità di apportare alcuna modifica al presente contratto.

3. Il concessionario deve provvedere ad attivare l'utenza rifiuti e provvedere al pagamento

delle relative fatture.

ARTICOLO 6 – CONCESSIONE A TERZI

1. E' vietata da parte del comodatario, pena la risoluzione del presente atto, la concessione a qualsiasi titolo, anche parziale o gratuito, del godimento della struttura e a Ente o persona senza previo consenso da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Il comodatario accetta, se richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, la concessione anche parziale, del godimento della sala ad altra/e associazione e/o enti.

ART. 7 - PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Il Comune dà atto che non riscontra presenza di rischi interferenziali per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenziali e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
2. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza, ai sensi del Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e s.m. è a totale carico del comodatario nei rapporti con gli utenti in genere e con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture concesse in uso.

ART. 8 - CONSEGNA CHIAVI

1. Trattandosi di rinnovo, il comodatario è già in possesso delle chiavi della struttura e pertanto non necessita di ulteriore consegna.
2. Il comodatario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune le chiavi alla scadenza del presente contratto e a presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità competente consegnando copia della denuncia al Comune.

ART. 9 - NORME FINALI

1. Sono a carico del comodante le spese di registrazione del contratto.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
IL SEGRETARIO GENERALE

firmato digitalmente

A.T.O. ASSOCIAZIONE
TRENTINO ORCHIDEE APS
IL PRESIDENTE

2. Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs.

117/2017.

3. Per quanto non indicato nel presente atto si rinvia a quanto previsto:

- dal Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002 e successive modificazioni;
- dal Codice Civile e dalle leggi e dagli usi in materia.

3. Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al link [Privacy](#).

4. Ai sensi dell'articolo 2) del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), il comodatario si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che il comodatario dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata. Dopo la scansione ottica in formato pdf dell'atto così sottoscritto, il medesimo è sottoposto alla firma digitale del rappresentante dell'ente pubblico.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

A.T.O. ASSOCIAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

TRENTINO ORCHIDEE APS

IL PRESIDENTE

firmato digitalmente